

Protocollo Proponente 7034  
Protocollo R.C. 1492

## ORDINANZA DEL SINDACO N. 39 DEL 03/02/2010

### Disposizioni per la tutela del Decoro Urbano.

#### IL SINDACO

- Premesso che la tutela ed il miglioramento del Decoro Urbano (integrità e pulizia delle strade, piazze, marciapiedi, elementi dell'arredo urbano, edifici pubblici e privati, giardini, parchi, monumenti e fontane) rappresenta un obiettivo strategico e prioritario dell'Amministrazione Comunale assumendo nella città di Roma un valore del tutto speciale;
- Che il raggiungimento di una maggiore qualità del decoro urbano non può prescindere da un'azione di forte contrasto dei fenomeni più diffusi di degrado ambientale tra cui l'abbandono di rifiuti di vario genere, sporcare le pubbliche vie, gettandovi o lasciando cadere rifiuti e/o oggetti vari;
- Che tali indecorosi comportamenti sono causa di scadimento della qualità urbana, di degrado e di limitazione della fruibilità delle aree e degli spazi pubblici, con riflessi negativi sulla percezione di sicurezza da parte dei cittadini;
- Che l'art. 16 (*"Pagamento in misura ridotta"*) della legge 24 novembre 1981, n. 689, stabilisce che *"E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta .....(omissis).*  
*Per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma";*
- Che la Giunta Comunale con deliberazione n. 12 del 27 gennaio 2010 ha stabilito, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della citata Legge n. 689/1981, un diverso importo del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alle norme dei regolamenti in materia di polizia urbana, servizio veterinario e gestione dei rifiuti urbani;

- Che in particolare sono stati rideterminati i pagamenti in misura per la violazione delle seguenti disposizioni regolamentari:

- Regolamento di Polizia Urbana:
  - art. 19 (“*Tutela di monumenti, edifici e beni pubblici e privati*”).
- Regolamento del Servizio Veterinario:
  - art. 180 (“*Deiezioni canine*”).
- Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani:
  - art. 12 (“*Norme generali per il conferimento di ogni frazione di rifiuto*”) comma 8;
  - art. 20 (“*Conferimento dei rifiuti ingombranti*”) comma 4;
  - art. 34 (“*Conduzione di animali*”);
  - art. 41 (“*Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici o in concessione o in uso temporaneo*”) commi 1 e 3;
  - art. 49 (“*Gestione dei rifiuti speciali*”);

- Che l’art. 3, commi 6 e 14 della Legge 15 luglio 2009 n. 94 recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” sanziona il comportamento di chi “insozza” le pubbliche vie, anche gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta;

- Che, in particolare, il comma 6 del citato articolo prevede che “Le sanzioni amministrative previste dai regolamenti ed ordinanze comunali per chiunque insozzi le pubbliche vie non possono essere inferiori all’importo di euro 500,00;

- Che la circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno n. 557/LEG/240520.09/3^P del 7 agosto 2009 contiene indicazioni in merito all’interpretazione di alcune disposizioni contenute nella Legge 15 luglio 2009, n. 94;

- Che, ai sensi della suddetta circolare, “*il termine “insozzare” utilizzato dalla norma intende circoscrivere e qualificare l’azione del trasgressore e si riferisce solo ai casi in cui gli oggetti o i rifiuti gettati dai veicoli determinano l’imbrattamento ovvero sporcano o macchiano il fondo stradale, e cioè che, sia pure temporaneamente ed in modo non irreversibile, alterano le caratteristiche della superficie stradale. L’insozzamento, perciò, sussiste solo quando il ripristino delle caratteristiche della strada non è riconducibile alla semplice rimozione dell’oggetto gettato*”;

- Ritenuto di dover adottare un provvedimento idoneo a prevenire e contrastare tali fenomeni di degrado urbano;
- Tenuto conto che con nota n. 7028 del 3.2.2010 è stata data preventiva comunicazione al Prefetto come previsto dal citato art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Fatte salve le disposizioni di carattere penale e le altre disposizioni legislative relative alle fattispecie oggetto del presente provvedimento;
- Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.) approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2008 relativo a *"Incolmità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione"*;
- Vista la Legge 5 luglio 2009, n. 94 *"Disposizioni in materia di sicurezza pubblica"*;
- Visto il Regolamento comunale di Polizia urbana, il Regolamento del Servizio Veterinario e il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani;

Tutto ciò premesso,

### **ORDINA**

E' vietato su tutto il territorio comunale:

- ai sensi dell'art. 12, comma 5, del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, abbandonare i RIFIUTI NON INGOMBRANTI, anche in prossimità dei contenitori o dei luoghi indicati dal soggetto gestore per il conferimento. In caso di violazione, fermi i limiti edittali stabiliti dal citato regolamento, il pagamento in misura ridotta **è pari ad € 50,00;**
- ai sensi dell'art. 12, comma 8, del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, conferire nei contenitori stradali i RIFIUTI INGOMBRANTI, ivi compresi tutti i beni durevoli, o abbandonarli in prossimità degli stessi ovvero dei luoghi indicati dal soggetto gestore per il conferimento delle frazioni di rifiuto. In caso di violazione, fermi i limiti edittali stabiliti nella norma sopracitata, il pagamento in misura ridotta **è pari ad € 250,00;**
- ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 4, del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, i rifiuti ingombranti provenienti dalle sole utenze domestiche, devono essere conferiti alle isole ecologiche o alle AIA

(Aree Intermedie Attrezzate). E' vietato abbandonare i RIFIUTI INGOMBRANTI o conferirli con le modalità previste per le altre frazioni di rifiuto. In caso di violazione, fermi i limiti edittali stabiliti nella norma sopracitata, il pagamento in misura ridotta **è pari ad € 500,00;**

- ai sensi dell'art. 34 del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e ai sensi dell'art 180 del Regolamento del Servizio Veterinario, sporcare il suolo pubblico o di uso pubblico con escrementi di animali e cani. I proprietari sono tenuti a munirsi di appositi involucri o sacchetti, buste di plastica richiudibili e comunque impermeabili ai liquidi, per permettere la raccolta delle deiezioni canine. In caso di violazione, fermi i limiti edittali stabiliti nei citati regolamenti, il pagamento in misura ridotta **è pari ad € 250,00;**
- ai sensi dell'art. 3, comma 6 della Legge 5 luglio 2009 n. 94 sporcare le pubbliche vie in modo tale da alterare le caratteristiche della superficie stradale, sia pure temporaneamente ed in modo non irreversibile. **La sanzione amministrativa in caso di violazione non può essere inferiore ad € 500,00.**

E' fatto obbligo:

- ai sensi dell'art. 41, commi 1 e 3, del Regolamento per la gestione dei rifiuti, a tutti i gestori degli esercizi pubblici (anche di natura stagionale) di tenere costantemente pulite, durante tutta l'attività e dopo l'orario di chiusura, le aree pubbliche o di uso pubblico che siano occupate dall'esercizio pubblico o date in concessione o concesse in uso temporaneo. In caso di violazione, fermi i limiti edittali stabiliti nel citato regolamento, il pagamento in misura ridotta **è pari ad € 500,00;**
- ai sensi dell'art. 49 del Regolamento per la gestione dei rifiuti, a tutti i produttori o detentori di RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI, non assimilati a quelli urbani, di provvedere, a proprie spese, allo smaltimento dei predetti rifiuti nei modi previsti dalle disposizioni regolamentari e di legge. In caso di violazione, fermi i limiti edittali stabiliti nel citato regolamento, il pagamento in misura ridotta **è pari ad € 500,00.**

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, avrà durata sino al 30 gennaio 2011 ed è reso pubblico mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale

Al fine dell'esecuzione, il presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma, alla Questura di Roma, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Roma, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, alla Polizia Provinciale di Roma e al Corpo della Polizia Municipale di Roma.

Contro il presente provvedimento \*è ammesso entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Presidente della Repubblica.

IL SEGRETARIO GENERALE  
LIBORIO IUDICELLO

IL SINDACO  
GIOVANNI ALEMANNI